

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO" – BENEVENTO OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2) Via dell'Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY - LOTTO 1 - CIG 96728987F1.

cap 37135 - C.F. e PI 05850710962, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Verona con il numero di Repertorio Economico Amministrativo VR -451759, nel contesto del presente atto indicato come "Società", rappresentata dal Sig. Simone Lazzaro nato a il — CF — - in qualità di procuratore- Chief Underwriting Officer - in ragione di poteri conferiti con procura notarile redatta dal dott. Giuseppe Gasparrini, notaio in Milano, in data 22.03.2022, che allo scopo si allega al presente contratto, identificato con documento di riconoscimento rilasciato dal comune di Milano in data

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale **"San Pio"** di Benevento, sita in via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento (C.F. 01009760628), indicata più brevemente in seguito come **"Azienda"**, rappresentata in questa sede dalla Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, nata a dil delegato del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Maria Morgante, C.F., in virtù di D.G.R.C. n. 331 del 21.06.2022, immessa nelle funzioni con D.P.G.R.C.n. 108 del 04.08.2022, immessa in servizio con Delibera n. 416 del 09.08.02022, entrambe domiciliate per la carica, presso la sede dell'Azienda stessa.

PREMESSO

-che con Deliberazione n. 143 del 20.02.2023, l'Azienda ha indetto una gara a procedura aperta da espletare sulla piattaforma informatica SIAPS "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità", raggiungibile dal sito Internet SoReSa SpA, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e da

aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri indicati nel CSA e allegati;

-che ai sensi dell'art.61 comma 1 lett.g) della Legge Regionale n.5 del 29.06.2021 non è stato necessario acquisire la preventiva autorizzazione SoReSa per espletare in autonomia la predetta gara, fermo restando tuttavia l'obbligo per l'Azienda di "aderire alle convenzioni e accordi quadro delle procedure di gara aggiudicate dalla centrale di committenza regionale", prevedendo nel contratto la clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui SoReSa SpA aggiudichi gare centralizzate relative allo stesso servizio, successivamente alla sottoscrizione dell'atto e/o l'esecuzione dell'appalto;

-che è stato acquisito dall'ANAC il CIG 96728987F1;

-che la gara in esame è stata registrata sulla piattaforma SIAPS con il registro di sistema n. PI031856-23;

-che con Deliberazione n. 726 del 11.08.2023 l'Azienda Ospedaliera San Pio prendeva atto dei verbali di gara per il Lotto 1, relativo ai servizi assicurativi All Risks Property, dai quali risultava la REVO Insurance spa come unico operatore concorrente;

-che con la suddetta Deliberazione 726/2023 l'Azienda ha pertanto aggiudicato alla Compagnia REVO Insurance SpA il Lotto 1, relativo ai servizi assicurativi All Risks Property, per un periodo di 36 mesi, più n. 12 mesi di eventuale rinnovo e n. 6 mesi di proroga tecnica ed un premio lordo per il triennio pari ad € 220.860,00;

-che, con dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, in data 04.05.2023 il Procuratore Speciale della Società, dott.Simone Lazzaro, ha autorizzato la società Bucchioni's Studio di Bucchioni Franco & C s.a.s., in qualità di mandataria, alla gestione amministrativa e funzionale del contratto, in caso di positiva aggiudicazione;

-che la UOC Provveditorato ed Economato ha provveduto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione (ANAC, BDNA, documento di certificazione di ottemperanza Legge n. 68/1999 riguardante le norme per il Diritto al lavoro dei disabili, documento di verifica di autocertificazione CCIIAA);

-che la suddetta verifica è stata effettuata anche sulla mandataria Bucchioni's Studio di Bucchioni Franco & C s.a.s.,;

-che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva delle Società Revo Insurance Spa e Bucchioni's Studio sas, previa acquisizione del DURC richiesto all'INPS/INAIL;

-che è stata altresì richiesta all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'attestazione di regolarità fiscale nei confronti delle suddette Società, agli atti della UOC Provveditorato ed Economato;

-che è stata prodotta dalla Società Bucchioni's Studio sas la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 s.m.i., con indicazione del conto corrente bancario dedicato alle transazioni relative al presente contratto;

-che ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, la Società Revo Insurance Spa ha prodotto la cauzione definitiva di € 40.196,52, pari al 18,20% dell'importo complessivo contrattuale, con polizza fidejussoria n. 113931090 emessa dalla Groupama ass.ni, in data 31.08.2023;

La premessa al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 - OGGETTO

Il presente contratto disciplina l'affidamento del servizio assicurativo All Risks Property così come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella polizza assicurativa sottoscritta dalle parti e allegata al presente atto.

Rientrano nella presente copertura assicurativa la totalità dei beni nella disponibilità dell'Assicurato: fabbricati/infrastrutture, macchinari/impianti, altri beni.

La Società si obbliga a risarcire l'Azienda di tutti i danni materiali e diretti subiti dai beni che si trovano negli spazi in uso dell'Azienda (assicurato) a causa di qualsiasi evento anche se determinato per colpa grave dell'Azienda o delle persone di cui l'Azienda deve rispondere ai sensi di legge. Per quanto non espressamente dichiarato nel presente atto si rimanda allo schema di polizza All Risks Property e più precisamente agli artt. A/01, A/02, A/03 nei quali sono dettagliatamente elencati i rischi/costi coperti da garanzia e le esclusioni.

Art. 2 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO- DETERMINAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alle disposizioni contenute nel presente contratto, nella polizza assicurativa, nel disciplinare di gara, nel CSA, nell'offerta economica e alla vigente normativa in materia. Tutte le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle disposizioni specificate nella polizza assicurativa e nella procedura di cui all' art.12 della medesima. La determinazione puntuale delle cose assicurate è dettagliatamente prevista nella polizza di assicurazione con esplicita previsione di eventuale riduzione o incremento del premio in caso di dismissioni o nuove acquisizioni patrimoniali, documentate dall'Azienda alla fine di ogni annualità, in apposita appendice di conguaglio.

Art. 3 – DURATA E RINNOVO

Il contratto avrà la durata di 36 mesi, a decorrere dalle 24:00 del 31.08.2023 fino alle ore 24:00 del 31.08.2026, e non sarà tacitamente rinnovabile. In considerazione della scadenza della polizza assicurativa in corso, fissata per le ore 24:00 del 31.08.2023; la Società aggiudicataria si è impegnata in sede di gara a dare esecuzione al presente contratto anche nelle more della stipula dello stesso, confermando per iscritto la relativa copertura assicurativa a decorrere dalle ore 24:00 del 31.08.2023. L'Azienda si riserva la facoltà di rinnovare (opzione 1) alla scadenza il presente contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. L'Azienda esercita tale facoltà di rinnovo comunicandola alla Società a mezzo PEC almeno 1(un) mese prima della scadenza del contratto originario. In ogni

caso, qualora l'Azienda ne facesse richiesta, la Società è tenuta a concedere una proroga tecnica (opzione2) per un periodo di 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni, decorrenti dalla scadenza del contratto originario o dall'eventuale rinnovo di 12 mesi.

Si conviene tra le parti la clausola risolutiva espressa, qualora SoReSa SpA dovesse stipulare coperture assicurative in ambito regionale per la medesima tipologia di rischio, o imponesse alle Aziende di interrompere i loro autonomi rapporti assicurativi. In tale circostanza nessun onere sarà a carico dell'Azienda ed il contratto si intenderà risolto su semplice comunicazione alla Società.

Art. 4 – NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- -delle prescrizioni contenute nel presente atto, nella polizza assicurativa, nel disciplinare di gara, nelle offerte economica e tecnica presentate dalla Società e nel Capitolato Speciale d'Appalto, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- -della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26.02.2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- -del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- -del DPR 445/2000 relativo alle disposizioni in materia di documentazione amministrativa;
- -della Legge 159/2011 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 490/1994(normativa antimafia);
- -del Codice Civile e delle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale e la normativa in materia di pubbliche forniture, per quanto non regolato e previsto dalle precedenti fonti normative.

Art.5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'Art. 108, comma 4 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché gli artt. 1456 e ss. del Codice Civile.

L'Azienda potrà richiedere la risoluzione del contratto:

- -in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- -nell'ipotesi in cui il DURC dovesse risultare non in regola;

Nei casi sopra previsti, l'Azienda potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta con raccomandata A.R. o con Posta Elettronica Certificata. In tale caso la Società conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, senza poter avanzare alcuna altra pretesa.

In caso di reiterate inosservanze degli accordi contrattuali l'Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo rivalsa di spese e danni subiti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 D Lgs 159/2011, riferite alla Società Revo Insurance Spa e alla società mandataria Bocchioni's Studio sas, o qualora dovessero sopraggiungere certificazioni di irregolarità fiscali e di mancata ottemperanza agli obblighi di cui all'art.17 della L.68/1999, categorie protette.

E' altresì prevista la clausola risolutiva espressa, qualora SoReSa SpA aggiudichi gare centralizzate relative allo stesso servizio, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto e/o all'esecuzione dell'appalto.

Art. 6 - CORRISPETTIVO. FATTURAZIONE. PAGAMENTI.

Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 1 del presente atto è previsto il pagamento di un premio triennale lordo pari ad € 220.860,00 come da offerta economica presentata dalla Società. Tale importo sarà suddiviso in premi annui del valore di €73.620,00. La liquidazione dei suddetti importi sarà effettuata a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Trova applicazione quanto stabilito con la Legge 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla quale il fornitore dovrà dare pieno adempimento.

Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 comma 9 bis. Tutte le operazioni di pagamento dovranno transitare sul conto corrente indicato dalla Bucchioni's Studio che si impegna a comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione dei dati relativi ai soggetti delegati ad operare sul predetto conto. Si precisa che il presente contratto non prevede regolazione del premio a fine annualità.

Art. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RUP

Ai sensi dell'art. 101 del D Lgs. 50/2016 ed in virtù di Deliberazione aziendale n.737 del 23.08.2023 il Responsabile Unico del Procedimento (Dott.ssa M. Nicoletta Mercuri) si avvarrà per la fase di esecuzione contrattuale di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Dec) individuato nella persona del Dott. Giuseppe Santanelli, Direttore della UOC Affari Generali e Legali dell'Azienda.

Art.8 - SPESE CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo carico della Società, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto.

Art. 9 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio saranno deferite al Tribunale di Benevento e al Tar della Campania, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Art. 10 – SUBAPPALTO.CESSIONE DEL CREDITO. CESSIONE DEL CONTRATTO Il subappalto è vietato in quanto, ai sensi dell'art.8 del disciplinare di gara, non indicato in sede di offerta dalla Società.

La cessione del credito e la cessione del contratto sono espressamente vietate, e in caso di violazioni a tali divieti, le cessioni si intenderanno nulle e di nessun effetto nei rapporti con l'Azienda. L'Azienda potrà altresì pretendere in tale circostanza la rescissione del contratto.

Art. 11- RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e GDPR 2016/679, la Società è nominata Responsabile del Trattamento dei dati di cui verrà in possesso durante l'espletamento delle attività previste nel presente contratto. Sarà pertanto obbligata alla riservatezza e alla segretezza di tutti i dati e le informazioni e non potrà in alcun modo divulgarli o farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di perdita di riservatezza dei dati, la Società risponderà per ciascun evento con l'applicazione delle penali previste nel presente contratto e con il risarcimento dei danni. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione del servizio, l'Azienda risolverà con effetto immediato il contratto.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello

stesso, sono:

- Allegato 1 –Documenti di verifica dell'autocertificazione relativa all'iscrizione CCIIAA di Verona per la Società Revo Insurance SpA e all'iscrizione CCIIAA di Imperia La spezia Savona per la Società Bucchioni's Studio sas
- -Allegato 2 Documento di Identità di Simone Lazzaro, procuratore della Revo Insurance Spa;
- Allegato 3 Polizza Fidejussoria n. 113931090 emessa dalla Groupama Assicurazioni Spa;
- Allegato 4 Polizza assicurativa sottoscritta digitalmente dalle parti;
- Allegato 5 Capitolato Speciale D'Appalto;

Sono da considerarsi parte integrante dell'atto, anche se non materialmente allegati, il Disciplinare di gara, l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica prodotte dalla Società, e tutti i chiarimenti di gara, agli atti della UOC Provveditorato ed Economato.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le parti espressamente accettano le clausole contrattuali di cui al presente atto.

Revo Insurance SpaProcuratore Speciale *Dott. Simone Lazzaro*- firmato digitalmente -

Azienda Ospedaliera "San Pio" Benevento delegata alla firma del DG Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri - firmato digitalmente-

l'Ufficiale Rogante

Dott. Giuseppe Santanelli - firmato digitalmente -

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm."